

**COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'**  
Provincia di Arezzo

**GIUNTA COMUNALE**

SEDUTA DEL 12.02.2018

REG. VERBALI N. 19

**ORIGINALE**

---

L'anno duemiladiciotto, alle ore 14,15 del giorno 12 del mese di febbraio presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Antonio Fani, Vice Sindaco.  
Sono presenti e assenti:

Paolo Agostini	Sindaco	Ass.
Antonio Fani	Assessore	Pres.
Mario Forciniti	Assessore	Pres.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott. Del Pianta Giuseppe**.

**IL PRESIDENTE**

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

**PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO TRIENNALE 2018/2020 DELLE AZIONI POSITIVE PER LA PARITA' UOMO-DONNA: APPROVAZIONE**

## LA GIUNTA COMUNALE

**CONSIDERATO** che l'art. 39, comma 1, della legge 449/1997 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 14 in data 27.02.2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017 - 2019";

**RICHIAMATO** l'art. 14, c. 7 del D.L. 78/2010, convertito con la L. n. 122/2010, che riscrive totalmente l'art. 1, c. 557 della legge 296/2006, come segue:

"L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

**RICHIAMATI** inoltre:

- il D.Lgs. 11 Aprile 2006 n. 198 e ss.mm.ii. sulle pari opportunità uomo e donna;
- il D.Lgs 30 Marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- la legge n. 296 del 27.12.2006 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**PRESO ATTO:**

- che ai fini della programmazione della spesa del personale dovrà essere rispettato il principio di contenimento della spesa, ex art. 1 comma 557 legge finanziaria 2007 e ss.mm.ii., sia in fase di programmazione che consuntiva, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 per quanto riguarda il limite di spesa (enti sottoposti al Patto);
- che questa Amministrazione ha provveduto alla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1, legge n. 183 del 2011 e ss.mm.ii. e pertanto non è soggetta al divieto di assumere o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- che la Corte dei Conti - Sez. Autonomie, con delibera n. 2/2015, in merito al tetto di spesa del personale a tempo determinato per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, Legge n. 296/2006, a seguito di quanto disposto dall'art. 11, comma 4-bis,

del d.l. 90/2014, ha stabilito "che comunque la spesa complessiva non può superare la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" e pertanto non c'è più riferimento al limite del 50%;

- che l'art. 9 comma 28 del DL n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122 del 2010, stabilisce inoltre che, a decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni a tempo determinato strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- che l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2017, come si evince dalle certificazioni rilasciate;
- è stato approvato il Piano della Performance (deliberazione della GC n. 118 del 29.12.2014 e ss.mm.ii.);

**DATO ATTO:**

- 1) che occorre procedere all'approvazione del programma triennale 2018/2020 del fabbisogno del personale in relazione agli effettivi e concreti fabbisogni dell'ente, tenendo conto del rispetto di cui al comma 557 e seguenti (enti soggetti al patto di stabilità - legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.);
- 2) che la spesa massima consentita per il personale, in applicazione di quanto disposto dal comma 557 e seguenti dell'art 1 della Legge n. 296/2006, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, è quantificata in complessivi **€ 998.466,72 (€ 891.842,37 al netto delle componenti escluse)**;
- 3) che la **spesa previsionale** in tema di personale per l'anno 2018 (macroaggregati di riferimento 1, 2, 3, 4 e 9), quantificata in complessivi **€ 720.374,35**, calcolata al netto delle componenti da escludere (ad oggi non comprende l'applicazione dell'avanzo destinato a finanziare il rinnovo contrattuale per gli anni 2016 e 2017, comunque componente esclusa - comprende la produttività residua dell'anno 2017 in quanto confluita nel Fondo Pluriennale Vincolato a seguito della sottoscrizione della preintesa contrattuale) rientra in tale limite;

**PROSPETTO DI VERIFICA**

SPECIFICA VOCI	Media 2011-2013 impegni di spesa
Spesa intervento 1	863.073,99
Spesa intervento 3	1.761,55
Spesa intervento 5	81.154,22
Spesa intervento 7	52.476,96
<b>Totale spese di personale</b>	<b>998.466,72</b>
<b>Totale spesa componenti da escludere media triennale</b>	<b>106.624,35</b>
<b>Media al netto componenti da escludere rivista per errata imputazione IRAP autoveicolo per € 40,69</b>	<b>891.842,37</b>

**\* per quanto attiene alle componenti escluse saranno detratte le seguenti voci di spesa: oneri per rinnovi contrattuali pregressi; spese personale il cui onere è a carico di altre amministrazioni, spese per la formazione obbligatoria, incentivi alla progettazione, incentivi recupero ICI, diritti di rogito;**

**DATO ATTO che:**

- il termine per approvare il bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 28.02.2018;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 228 della Legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge 208 del 28.12.2015), le amministrazioni pubbliche "possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";
- l'art. 22 della Legge n. 96 del 21.06.2017 stabilisce che .....Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale

inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale (copertura del turn over) e' innalzata al 100 per cento.....

**RITENUTO** pertanto opportuno, in relazione ai fabbisogni dell'ente ed in considerazione della situazione economico finanziaria prevedere, in considerazione di quanto sopra esposto, la programmazione del fabbisogno triennale del personale per il periodo 2018 – 2020 con riferimento al prospetto di seguito riportato:

Anno	Assunzioni a tempo indeterminato	Assunzioni a tempo determinato
2018	nessuna	assunzione per la sostituzione del personale a tempo indeterminato assente per malattia o altro impedimento – durata 1 mese; attività di pubblica utilità
2019	nessuna	assunzione per la sostituzione del personale a tempo indeterminato assente per malattia o altro impedimento – durata 1 mese; attività di pubblica utilità
2020	nessuna	assunzione per la sostituzione del personale a tempo indeterminato assente per malattia o altro impedimento – durata 1 mese; attività di pubblica utilità

**DATO ATTO:**

- che è stata presa in considerazione, pur nel rispetto del limite di spesa imposto dalla normativa per il corrente anno, l'eventuale necessità di ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato per fronteggiare situazioni ed esigenze di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo temporanee ed imprevedibili;
- che è stata altresì valutata l'ipotesi di ricorrere a progetti che prevedano l'impiego di lavoratori in attività di pubblica utilità;

**RICHIAMATO** l'art. 16 della legge di stabilità 2012 il quale dispone, a partire dal 01.1.2012, l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di verificare annualmente l'eventuale presenza di situazioni che rilevinano eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

**DATO ATTO:**

- che l'art. 39 comma 1 della legge 449/1997 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alla disponibilità finanziaria e di bilancio;
- che l'art. 89 comma 5 e l'art. 91 comma 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 impongono l'obbligo da parte della Giunta comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che l'art. 19 comma 8 L. 448/2001 richiede all'organo di revisione di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese di cui all'art. 39 L. 449/1997;
- che l'art. 6 commi 3 e 4 e l'art. 35 comma 4 del D.lgs. 165/2001 disciplinano le variazioni delle dotazioni organiche e procedure di reclutamento da effettuarsi sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- che l'art. 6 comma 4-bis del D.Lgs. 165/2001 richiede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno ed i suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti

dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti;

- o che l'art. 6 comma 6 D.Lgs. 165/2001 vieta l'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette in mancanza dell'atto di programmazione del fabbisogno di personale e di quello della dotazione organica;

**ACCERTATO** che in sede istruttoria il Revisore del Conto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 della legge 448/2001, ha rilasciato il proprio parere sulla proposta di adozione della programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001;

**CONSIDERATO** inoltre che, in relazione al disposto di cui all'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 196/2000, è fatto obbligo a questo Comune predisporre "piani di azione positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne";

**ACCERTATO** che in fase istruttoria è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:

Parere favorevole di regolarità tecnica:

Il Responsabile di Area  
Dott. Ing. Fani Antonio

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

**DELIBERA**

- 1) di prendere atto che la spesa di personale per l'anno 2018, (macroaggregati di riferimento 1, 2, 3, 4 e 9), quantificata in complessivi **€ 720.374,35**, calcolata al netto delle componenti da escludere (ad oggi non comprende l'applicazione dell'avanzo destinato a finanziare il rinnovo contrattuale per gli anni 2016 e 2017, comunque componente esclusa - Comprende la produttività residua dell'anno 2017 in quanto confluita nel Fondo Pluriennale Vincolato a seguito della sottoscrizione della preintesa contrattuale rientra nel limite di spesa di cui al comma 557 e seguenti (enti soggetti al patto di stabilità - legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.), con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, quantificato in complessivi **€ 998.466,72 (€ 891.842,37 al netto delle componenti escluse;**
- 2) di approvare la presente modifica il programma triennale 2018/2020 del fabbisogno del personale, come risulta dal prospetto seguente:

Anno	Assunzioni a tempo indeterminato	Assunzioni a tempo determinato
2018	nessuna	assunzione per la sostituzione del personale a tempo indeterminato assente per malattia o altro impedimento - durata 1 mese; attività di pubblica utilità
2019	Nessuna	assunzione per la sostituzione del personale a tempo indeterminato assente per malattia o altro impedimento - durata 1 mese; attività di pubblica utilità
2020	Nessuna	assunzione per la sostituzione del personale a tempo indeterminato assente per malattia o altro impedimento - durata 1 mese; attività di pubblica utilità

- 3) di approvare il piano triennale 2018/2020 di azioni positive tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, anche alla luce della normativa sul riequilibrio delle rappresentanze di genere negli enti locali


PROGRAMMI PER SELEZIONI	Nelle selezioni saranno fissati criteri di valutazione finalizzati a valorizzare le competenze ed i ruoli della donna
PROGRESSIONI DELLA CARRIERA	Nella progressione della carriera dei dipendenti sarà favorita, al fine di riequilibrare la presenza femminile, la designazione delle donne ai livelli di responsabilità e di direzione

- 4) di ritenere che ad oggi non vi siano eccedenze di personale e che l'attuale struttura sia idonea alle esigenze funzionali ed alla situazione finanziaria dell'ente.

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME FAVOREVOLE VOTAZIONE, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 DISPONENDO ALTRESI' LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI EX ART. 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

# COMUNE DI SAN NICCOLO'

## Provincia di Arezzo



Revisore Unico: Dott. Franco Gliatta

*Verbale n. 01 - 2018*

mail: direzione@francogliatta.it

Aggiornamento al: 12 febbraio 2018

Nome documento: verbale n. 01\_2018\_Castel San Niccolo.doc

Stato documento: Definitivo

VERBALE 01/2018

Oggetto: Parere sulla Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2018/2020 e delle azioni positive per la parità Uomo-Donna.

Il sottoscritto Dott. Franco Gliatta, dopo aver consultato il responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria,

CONSIDERATA la funzione ed il ruolo dell'organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale definiti dal D. Lgs. 165/2011, dalla L. 448/2001 e della D.lgs. 267/2000;

**VISTA** la proposta di deliberazione avente ad oggetto la programmazione triennale 2018/2020 del fabbisogno del personale e piano triennale 2018/2020 delle azioni positive per la parità Uomo-Donna

CONSIDERATO

— che dall'analisi dei suddetti documenti si evince l'intenzione dell'Ente di non assumere nuovo personale se non prevedere assunzioni a tempo determinato per la sostituzione del personale a tempo indeterminato assente per malattia o altro impedimento – durata 1 mese;

— che la spesa previsionale è quantificata complessivamente in Euro 720.374,35, e che la spesa massima consentita è di Euro 998.466,72 (Euro 891.842,37 al netto delle componenti escluse), così come previsto dal comma 557 e seguenti dell'art 1 della Legge n. 296/2006;

— che con la delibera in approvazione si prevedono azioni positive tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, anche alla luce della normativa sul riequilibrio delle rappresentanze di genere negli enti locali.

Tutto ciò premesso

Il Revisore dei Conti esprime

**Parere favorevole**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto concernente la programmazione triennale 2017/2019 del fabbisogno del personale

Cortona lì, 12 febbraio 2018


Il Revisore Unico  
Dott. Franco Gliatta

ALLEGATI: proposta di deliberazione avente ad oggetto la programmazione triennale 2018/2020 del fabbisogno del personale e piano triennale 2018/2020 delle azioni positive per la parità Uomo-Donna del Comune di Castel San Niccolò

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Letto, approvato e sottoscritto




IL PRESIDENTE  
(Antonio Fani)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Del Pianta Giuseppe)

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi pubblicata il 19.02.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi.  
Castel San Niccolò 19.02.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Del Pianta Giuseppe)

---

## CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI


Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capigruppo consiliari con nota n. 833 del 19.02.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Del Pianta Giuseppe)

Divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_ per decadenza termini (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).  
Castel San Niccolò li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Del Pianta Giuseppe)

---

da trasmettere ai seguenti uffici: personale, ragioneria.